

Allegato parte integrante

Proposta di Intesa

Proposta d'Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali concernente l'applicazione del sistema esperto di valutazione della condizione economica familiare previsto dall'art. 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 agli interventi agevolativi concessi dai comuni e dalle comunità di valle della provincia di Trento

Premesso che

- l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 hanno introdotto i seguenti principi e criteri direttivi nel caso in cui le leggi provinciali prevedano che l'effettuazione di interventi o la quantificazione delle tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti siano subordinati alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti:
 - la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base del reddito e di elementi significativi del patrimonio riferiti al nucleo familiare del soggetto richiedente;
 - la valutazione della condizione economica dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
 - la valutazione della condizione economica può avvenire anche con l'utilizzo di sistemi esperti adatti alla rappresentazione dei criteri della valutazione stessa;
- le predette disposizioni hanno altresì disposto che:
 - la Giunta provinciale determina le modalità di presentazione ed i contenuti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi per la valutazione della condizione economica, nonché le modalità del loro aggiornamento, qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione;
 - il sistema di valutazione introdotto con l'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 può essere applicato nei diversi settori, anche avvalendosi dei comuni e di altri enti pubblici, nonché previa convenzione, in relazione alla particolare tipologia dei settori presi in considerazione, di organismi sociali, di enti creditizi e di altri soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa;
 - la Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali;
 - per l'applicazione del sistema è autorizzata la costituzione di banche dati che possono essere gestite in modo centralizzato, nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'attuazione di equie politiche per gli interventi agevolativi e la semplificazione degli adempimenti posti in capo

agli utenti costituisce finalità di rilevante interesse pubblico; la Giunta provinciale individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 534 di data 16 marzo 2001 è stato approvato in via definitiva il sistema esperto concernente i criteri e le modalità di valutazione delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- successivamente si è provveduto alla realizzazione del relativo sistema informativo e alla definizione delle disposizioni per l'accreditamento dei soggetti a cui affidare l'incarico per la compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché per la raccolta, il controllo e la trasmissione alle competenti strutture della domande per l'accesso agli interventi agevolativi;
- le disposizioni ICEF approvate con la sopra citata deliberazione sono state aggiornate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009 e n. 1419 del 17 giugno 2010;
- è stato costituito un Comitato tecnico di esperti con funzioni propositive e di supporto nello sviluppo e nell'applicazione del sistema ICEF;
- congiuntamente all'introduzione dell'ICEF sono stati definite, per ciascun settore interessato alla relativa applicazione, le modalità di presentazione delle domande di intervento o di agevolazione tariffaria, demandando ai singoli settori, ove ritenuto opportuno, la possibilità di affidare ai soggetti accreditati alla compilazione delle dichiarazioni ICEF anche la compilazione, l'aggiornamento e la trasmissione delle domande stesse.

Considerato che:

- elemento caratterizzante il sistema ICEF è quello di consentire l'utilizzo della stessa dichiarazione ICEF per tutte le politiche che ne facciano riferimento, con conseguenti economie di scala e vantaggi per il cittadino in termini di riduzione degli oneri informativi;
- il sistema ICEF consente, diversamente da altri sistemi di valutazione quali l'ISEE, notevole flessibilità in sede di applicazione delle politiche di settore, sia in merito alla definizione della composizione del nucleo familiare sia in relazione ai parametri per la quantificazione del reddito e del patrimonio;
- nel verbale d'intesa sottoscritto il 15 maggio 2009 tra la Provincia autonoma di Trento e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL sull'applicazione dell'ICEF, è stata aggiunta una nota a verbale con la quale si ravvisa la necessità di giungere ad una omogeneizzazione degli indicatori della condizione economica utilizzati nelle politiche attuate sul territorio provinciale ed in particolare si chiede alla Provincia, nell'ambito dei rapporti con il sistema delle Autonomie Locali, di attivarsi per giungere all'introduzione dell'indicatore ICEF al posto dell'ISEE nelle amministrazioni comunali, anche attraverso la promozione di uno specifico accordo sulle politiche tariffarie con le organizzazioni sindacali ed il Consiglio delle autonomie Locali;
- l'adesione, da parte degli enti locali, al modello di valutazione adottato per gli interventi provinciali, oltre a consentire una omogeneizzazione del sistema di valutazione della condizione economica familiare sul territorio provinciale con conseguenti effetti anche in termini di equità, permette un contenimento degli oneri connessi all'attività di valutazione della condizione economica familiare

anche in relazione alla possibilità di utilizzare gli strumenti già approntati dalla Provincia (modulistica, istruzioni, supporto, formazione agli operatori, controlli, ecc);

- l'estensione del sistema ICEF agli interventi di competenza degli enti locali consente altresì:
 - di semplificare e razionalizzare le modalità di presentazione delle domande di intervento o di agevolazione tariffaria a vantaggio dei cittadini richiedenti, attivate da enti diversi, attraverso la predisposizione di modelli unici di domanda per l'accesso al medesimo intervento/agevolazione o a più interventi/agevolazioni, basati sugli stessi criteri di valutazione della condizione economica familiare che salvaguardino comunque l'applicazione di specifici criteri di calcolo dei benefici;
 - la stipulazione di convenzioni generali con i soggetti già accreditati per la compilazione delle dichiarazioni ICEF, ai fini della raccolta, controllo e trasmissione delle domande per l'accesso ad interventi agevolativi di competenza degli enti locali;
 - forme coordinate di controllo delle domande riferite a più interventi evitando la duplicazione dei controlli riferiti al medesimo soggetto richiedente;
- con specifico riferimento alle tariffe per la fruizione dei servizi educativi della prima infanzia, l'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, come sostituito dalla legge 19 ottobre 2007, n. 17, già dispone che i comuni, in coerenza con quanto prevede la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della [legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3](#), e dall'articolo 7 della [legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2](#), relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.

Le Parti convengono in ordine:

- 1) all'applicazione da parte delle Comunità di valle e dei Comuni della provincia di Trento delle disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, per i settori di spesa che prevedono interventi, tariffe o concorsi degli utenti, da graduare in relazione alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti; al fine di consentire la concreta attuazione di quanto indicato, le Parti si impegnano ad individuare congiuntamente i singoli settori d'intervento e a definire puntualmente le relative modalità organizzative;
- 2) all'utilizzo per la valutazione di cui al punto 1) del sistema informativo ICEF approntato dalla Provincia e conseguentemente all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive ICEF inserite nella banca dati provinciale gestita in modo centralizzato, dando atto che il calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e dell'intervento agevolativo previsto dagli enti di cui al punto 1) può essere determinato secondo i parametri e le ponderazioni definiti dagli enti stessi, tenuto conto delle linee guida adottate dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, per la valutazione del patrimonio finanziario e immobiliare in base all'intervento agevolativo richiesto.

Alla data di definizione della presente intesa si fa riferimento alle linee guida che sono riportate nell'allegato A.

- 3) al mantenimento in capo alla Provincia, fino a nuova determinazione, degli oneri per la compilazione, l'aggiornamento e la trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF da parte dei soggetti accreditati e l'attività di supporto tecnico previsto per il funzionamento del sistema informativo ICEF. In futuro potranno essere definiti, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali i criteri per la ripartizione dei predetti oneri anche tenuto conto dell'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive ICEF da parte dei soggetti istituzionali;
- 4) alla possibilità di accreditamento delle comunità di valle e dei comuni per la compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni ICEF;
- 5) all'assunzione da parte della Provincia, fino a nuova determinazione, degli oneri afferenti iniziative formative e informative rivolte agli amministratori e agli operatori delle comunità di valle e dei comuni sulla base di programmi concordati con il Consiglio delle autonomie locali;
- 6) all'assunzione in capo alla comunità di valle o al comune interessato degli oneri per eventuali servizi di consulenza forniti a richiesta dalla società che gestisce il sistema informativo ICEF;
- 7) all'individuazione di forme di semplificazione e razionalizzazione delle modalità di presentazione delle domande di intervento o di agevolazione tariffaria a vantaggio dei cittadini richiedenti, anche attivate da enti diversi, attraverso la predisposizione di modelli unici di domanda per l'accesso al medesimo intervento/agevolazione o a più interventi/agevolazioni, basati sugli stessi criteri di valutazione della condizione economica familiare che salvaguardino comunque l'applicazione di specifici criteri di calcolo dei benefici;
- 8) all'opportunità che il Consiglio delle autonomie locali si attivi per la stipulazione di convenzioni generali con i soggetti già accreditati per la compilazione delle dichiarazioni ICEF, ai fini della raccolta, controllo e trasmissione delle domande per l'accesso ad interventi agevolativi di competenza degli enti locali;
- 9) all'assunzione in capo alla Provincia degli oneri per la raccolta, controllo e trasmissione delle domande qualora siano configurate quale modello unico di accesso agli interventi agevolativi attivati dalla Provincia, dalle comunità di valle e dai comuni richiesti ai soggetti accreditati ICEF e all'assunzione in capo alle comunità di valle o al comune interessato degli oneri relativi alle domande presentate agli stessi in via esclusiva o congiuntamente ad altre comunità o comuni; in tale ultimo caso il Consiglio delle autonomie locali, in sede di coordinamento, potrà individuare i criteri di riparto dei relativi oneri;
- 10) all'individuazione di forme coordinate di controllo delle domande riferite a più interventi, evitando la duplicazione dei controlli riferiti al medesimo soggetto richiedente;
- 11) all'effettuazione dell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive ICEF da parte del Nucleo di controllo costituito nell'ambito della struttura provinciale competente per la gestione dell'archivio centralizzato delle dichiarazioni ICEF ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 2010;
- 12) all'integrazione del Comitato tecnico di esperti ICEF individuato dalla Giunta provinciale con due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali.